



Siena, 13 dicembre 2007

Ai direttori ed ai segretari amministrativi di
dipartimento

Ai presidi di Facoltà

Ai presidenti ed ai direttori dei Centri servizi di
Ateneo

Ai dirigenti amministrativi

Ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di Ateneo

e, p.c. Al Responsabile del servizio di sorveglianza
sanitaria - Prof. Giuseppe Battista
CUPREL

Al Responsabile Area Servizi Generali

Al Responsabile dell'ufficio Stipendi

Al Responsabile ufficio Contratti

Al Responsabile ufficio Programmazione risorse
umane

LORO SEDI

Prot. : n. 48798 VII/16

Oggetto: novità in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di incarichi professionali.

MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI TITOLARI DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO E LIBERE PROFESSIONISTE (DM 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata).

In data 23 ottobre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il Decreto del 12 luglio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con quello dell'Economia (allegato n. 1) con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 791, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) è stata disciplinata l'applicazione degli articoli da 17 a 22 del D. L.vo n. 151/2001 in favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS, vale a dire di coloro le quali sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di coloro le quali esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

Molto probabilmente nei prossimi giorni verranno emesse dai competenti ministeri e enti previdenziali circolari esplicative in materia, tuttavia, tenendo conto della perentorietà della norma si provvede a fornire le prime indicazioni relative agli obblighi gravanti in capo ai committenti.

⚡ Obblighi nei confronti delle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il decreto 12 luglio 2007 ha esteso a tutti i committenti il **divieto di adibire al lavoro** le titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i periodi di cui all'art. 16 e all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151ⁱ.

In particolare l'estensione dell'applicazione dell'art. 16 del d. lgs. n. 151/2001 ai rapporti in questione, introduce in capo ai committenti il divieto di adibire le collaboratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata dell'INPS, ad attività lavorativa **due mesi prima** del parto e **tre mesi dopo**.

Il divieto deve inoltre essere **anticipato a tre mesi dalla data presunta** del parto, come previsto dall'17 del d. lgs. n. 151/2001, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Per le stesse lavoratrici, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l'**interdizione** dal lavoro **per uno o più periodi** determinati dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre attività.

L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico previsto.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza, il servizio ispettivo constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'interdizione medesima.

Il decreto ministeriale introduce per le titolari di contratti di collaborazione coordinate e continuativa che sono tenute ad astenersi dal lavoro, il diritto alla proroga della durata del loro rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni. La collaboratrice potrà esercitare il suo diritto di proroga presentando specifica richiesta scritta indirizzata al committente ed al responsabile del progetto i quali provvederanno ad inoltrare la suddetta richiesta agli uffici amministrativi competenti per il pagamento del compenso. Nel caso di contratti con committente il Rettore, la richiesta deve essere inoltrata anche all'ufficio Programmazione risorse umane. Trattandosi di proroga non automatica ma subordinata ad espressa richiesta della collaboratrice, l'effettivo prolungamento del contratto deve risultare da atto integrativo del contratto originario, sottoscritto dal committente e dal responsabile del progetto, descrittivo dell'attività relativa al periodo di proroga.

Obblighi nei confronti delle esercenti attività libero professionali iscritte alle gestione separata.

Le esercenti attività libero professionali iscritte alle gestione separata hanno diritto all'astensione dal lavoro **due mesi prima** del parto e **tre mesi dopo**, ma le stesse possono godere dell'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva nei periodi sopra indicati venga attestata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, per mezzo dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale e sulla base di accertamento medico, può inoltre disporre l'**interdizione** al lavoro **per uno o più periodi** determinati dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Indennità di maternità

Il decreto ministeriale del 12 luglio 2007 disciplina, all'art. 5, l'indennità di maternità: essa spetta a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% ai sensi dell'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997 per i periodi di astensione obbligatoria e per i periodi di astensione anticipata o di interdizione autorizzati, come sopra indicati.

La suddetta indennità spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7 del decreto ministeriale suddetto. L'obbligo di tale maggiorazione decorre dal 7 novembre 2007 (si veda a tal riguardo il messaggio INPS n. 27090 del 9.11.2007, allegato n. 2).

L'indennità è corrisposta nella misura e con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 4 aprile 2002ⁱⁱ, previa attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice stessa e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Durante i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi a fini pensionistici.

MODALITÀ PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE (L. 17 ottobre 2007, n. 188).

Con la legge 17 ottobre 2007, n. 188, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007 (allegato n. 3), sono state fissate le modalità vincolanti attraverso le quali i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di contratti di collaborazione di natura occasionale debbono dichiarare la propria volontà di recedere dal contratto prima della scadenza del termine.

La legge è entrata in vigore il 23 novembre 2007 ma prima di essere operativa abbisogna della pubblicazione di un decreto ministeriale che definirà i moduli attraverso i quali le/i titolari di contratti potranno manifestare la propria volontà di recedere dal proprio contratto.

I moduli verranno predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai patronati.

Una volta definiti i citati moduli non saranno più valide manifestazioni di recesso dal contratto effettuate in assenza della specifica documentazione; a tal proposito gli uffici preposti provvederanno a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta emanazione del citato decreto ministeriale.

Cordiali saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo

Allegato n. 1 - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007

Allegato n. 2 - Messaggio INPS, n. 27090 del 9 novembre 2007

Allegato n. 3 - Legge 17 ottobre 2007, n. 188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 2007

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;

Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonche' alla conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso

ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione separata», nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Art. 2.

1. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva dall'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 3.

1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

- a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
- b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 5.

1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.

3. L'indennità è corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalità ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 6.

1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Art. 7.

1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.

Art. 8.

1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sarà modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 09-11-2007

Messaggio n. 27090

OGGETTO: Gestione separata ex art. 2, c. 26, della Legge n. 335/95. Aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (art. 7, D.M. 12 luglio 2007, G.U. 23/10/2007, n. 247).

A decorrere dal 7 novembre 2007 l'aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Il citato comma, al fine di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l'emanazione di un apposito decreto per determinare l'aliquota contributiva necessaria.

Il decreto, datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

In particolare, l'articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge 449/1997 e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio. Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell'aliquota dello 0,50 per cento, l'aliquota complessiva passa dal 23,50 per cento al **23,72** per cento.

Decorrenza dell'aumento

L'aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal giorno 7 del corrente mese di novembre.

Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, la sistemazione delle partite connesse con la variazione dell'aliquota di cui trattasi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.

Pertanto il versamento del contributo relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre, a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Versamento dei contributi

In occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008, le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l'aliquota aggiornata al 23,72 per cento, dovranno compilare tre righe dell'apposita sezione del modello F24, indicando:

- nel primo rigo: come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;
- nel secondo rigo: come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti a dicembre;
- nel terzo rigo: come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72 per cento sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008).

Denunce mensili

Nella denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza.

Pertanto qualora il compenso sia stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l'aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50 per cento (2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007 ovvero nel mese di dicembre, l'aliquota da dichiarare è il 23,72 per cento (2372).

Tale indicazione si rende necessaria indipendentemente dall'aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50 o 23,72).

Si fa presente che ove nello stesso mese di novembre siano stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce, rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.

Luigi Ziccheddu
Direttore Centrale

L. 17 ottobre 2007, n. 188(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2007, n. 260)

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ⁱ **Decreto Legislativo n. 151/2001**

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Decreto Legislativo n. 151/2001

Art. 17. Estensione del divieto

1. Il divieto e' **anticipato a tre mesi** dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

ⁱⁱ **D.M. 4 aprile 2002, art. 4. Misura dell'indennità e modalità di erogazione.**

1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente (4).

4. Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.

5. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.

7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.

Il comma 1 dell'art. 4 determina l'importo per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per i redditi dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata (comma 2 dell'art. 4), l'indennità è calcolata prendendo a riferimento, per ciascun mese interessato, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono compresi i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.